



GENTILE DOCENTE

Oggetto: Invito alla fruizione delle ferie – Personale Docente con contratto a tempo determinato a.s. 2026/2027

Gentile docente,

con la presente, si informa che le modalità di fruizione delle ferie maturate devono avvenire in conformità con le disposizioni normative vigenti e gli orientamenti giurisprudenziali (Art. 36 Cost., D.L. 6 luglio 2012 n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, Ordinanza 17/06/2024 n. 16715 della Corte di cassazione, Nota USR Lombardia, Ambito territoriale di Pavia prot. n. 2723 del 15/05/2025).

Le ferie, avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche, sono **irrinunciabili e non monetizzabili**, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa.

Si invita, pertanto, la SV a pianificare le ferie maturande e maturate e a fruirne nel corrente anno scolastico 2026/2027 in conformità con le indicazioni operative di seguito indicate.

Ai sensi dell'art 1, comma 54 della legge 228 del 2012 "il personale docente di tutti i gradi fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali", ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

A titolo esemplificativo i periodi durante i quali è possibile fruire delle ferie maturate sono:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- nei giorni di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale; in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto.

Per i docenti con contratto fino al 30 giugno, è fondamentale fruire delle ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Ferie durante l'attività didattica:

Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si avvisa che la mancata richiesta e conseguente mancato godimento delle ferie e delle festività sopresse, nel corso del corrente anno scolastico o comunque nel periodo corrispondente alla durata contrattuale (durante i periodi sopra indicati) comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva. Pertanto le ferie e le festività sopresse non usufruite non potranno considerarsi "non



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"STEFANO CATANI"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

godute" per fatto non imputabile o comunque non riconducibile al lavoratore, con conseguente perdita del diritto alle ferie stesse e a percepire l'indennità sostitutiva.

Le istanze di ferie e festività sopresse devono essere presentate tramite il Portale Argo Personale.

E' possibile chiedere e verificare in segreteria del Personale il calcolo delle ferie maturate.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Carletti

Per presa visione

Barberino di Mugello, _____

Firma del dipendente
